



Regione autonoma della Valle d'Aosta  
Assessorato dell'Agricoltura e Foreste

Regione autonoma della Valle d'Aosta  
Assessorato dell'Agricoltura e Foreste  
- Servizi Forestali -

Prot. n. 216

Posiz. VI-1/e



**"Evidenza"**

CORPO FORESTALE VALDOSTANO  
Comando Stazione di Aosta

Prot. 15 Posiz. VI-1/1  
Data di arrivo 7-1-1980

Aosta, li 7 GEN 1980

ND

- Alle Stazioni Forestali  
Dipendenti

LORO SEDI

OGGETTO: Verbali di contravvenzione.

Per opportuna conoscenza si fa presente che, a seguito di un ricorso tramite avvocato, un verbale sulla caccia è stato annullato dal Presidente della Giunta Regionale perchè non contenente l'indicazione dell'organo presso il quale, ai sensi dell'art. 8 della legge 24.12.1975, n. 706, possono essere inviati scritti difensivi e di impugnazione.

*parabola le legge il concetto rimane*

In effetti, trattandosi di atto soggetto a ricorso, il verbale avrebbe dovuto contenere l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso o l'impugnativa deve essere presentata così come disposto dall'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

In relazione a quanto sopra, si dispone pertanto che i prossimi processi verbali contengano sempre alla fine la seguente dicitura:

"Ai sensi dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, eventuali scritti difensivi avverso il presente processo verbale devono essere inviati, entro 30 gg. dalla data di notificazione, al Presidente della Giunta Regionale".

Si fa presente che tale dicitura è già stata inserita, oltre al nuovo numero di c/c intestato all'Amministrazione Valle d'Aosta, nei nuovi blocchetti dei verbali di contravvenzione alle leggi regionali e legge forestale 9.10.1967 n. 950 depenalizzata, che verranno quanto prima consegnati a codeste stazioni.

Il blocchetto dei verbali di contravvenzione per violazione alle leggi dello stato depenalizzate (in pratica per la caccia e la pesca) in linea di massima non dovrebbe più essere usato e non è stato pertanto rinnovato.

Si dispone infine che per violazioni complesse, quali possono essere quelle sulla caccia, dove le sanzioni amministrati-

ve e i relativi risarcimenti dei danni possono risultare elevati, senza contare gli eventuali risvolti di carattere penale, ci si consulti con il responsabile del settore del contenzioso prima di effettuare il relativo verbale.

Questo non al fine di limitare la potestà degli agenti forestali nel contestare una infrazione, ma per evitare, per quanto possibile, degli errori involontari che possano dare adito a giustificati ricorsi che portino all'annullamento del verbale.

Si è notato infatti che l'uso del ricorso si va sempre più diffondendo, essendo venute a mancare altre forme di "accomodamento" con l'Organo proponente la sanzione.

IL CAPO DEI SERVIZI FORESTALI

- Dott. Carlo LYABEL -



*Lyabel*

TN/lm